

## L 160/2019 Art. 1 Commi 185-197

### Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Pagina 1/2  
Aggiornamento: 29/03/2021

#### SOGGETTI BENEFICIARI

Possono **BENEFICIARE** delle agevolazioni:

- le **IMPRESE**;
- per i beni materiali non compresi nell'allegato A alla legge 232/2016, gli esercenti arti e professioni.

#### INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili investimenti in **BENI MATERIALI E IMMATERIALI** (questi ultimi se compresi nell'allegato B alla legge 232/2016) nuovi, **STRUMENTALI** all'esercizio d'impresa, a decorrere dal 01/01/2020 e fino:

- al 30/06/2021, a condizione che entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- al 31/12/2020, negli altri casi.

Non sono ammissibili:

- mezzi di trasporto a motore indicati all'art. 164, comma 1, del T.U.I.R. di cui al D.P.R. 917/1986;
- beni per i quali il DM 31/12/1988 stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 alla legge 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Tra i beni immateriali di cui all'allegato B alla legge 232/2016, sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il **LIMITE MASSIMO DI COSTI** ammissibili è fissato in:

- per i beni materiali di cui all'allegato A alla legge 232/2016: 10 milioni di euro;
- per i beni immateriali di cui all'allegato B alla legge 232/2016: 0,7 milioni di euro;
- per gli altri beni materiali: 2 milioni di euro.

#### AGEVOLAZIONI

Sono previsti **CREDITI DI IMPOSTA** nelle misure indicate dalla tabella seguente.

Beni materiali di cui all'allegato A alla legge 232/2016	Quota fino a 2,5 M€	40%
	Quota superiore a 2,5 M€	20%
Beni immateriali di cui all'allegato B alla legge 232/2016		15%
Altri beni materiali		6%

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP.

Il credito di imposta è **CUMULABILE** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

## L 160/2019 Art. 1 Commi 185-197

### Credito di imposta per investimenti in beni strumentali

Pagina 2/2  
Aggiornamento: 29/03/2021

#### ITER PROCEDURALE

L'iter per l'ottenimento delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:

- **DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA.**

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 184-194, della legge 160/2019.

Per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, le imprese sono tenute a produrre:

\* per beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000 euro: una **PERIZIA TECNICA SEMPLICE** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

\* per beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro: una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- **FRUIZIONE.** Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del dlgs 241/1997, in 5 quote annuali (3 quote per i beni immateriali di cui all'allegato B alla legge 232/2016) di pari importo, a decorrere:

\* per i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 232/2016: dall'anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni materiali non compresi nell'allegato A alla legge 232/2016;

\* per gli altri beni materiali: dall'anno di entrata in funzione dei beni.

Le imprese beneficiarie devono effettuare una **COMUNICAZIONE** al Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità da definire.